

COMUNE DI MINTURNO

Lotto n. 6

Polizza KASKO DIPENDENTI

**Durata: dalle ore 24,00 del 30.6.2012
alle ore 24,00 del 30.6.2013**

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti condizioni di assicurazione si definiscono con:

Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Impresa:	la Compagnia Assicuratrice
Broker:	Marsh S.p.A.
Assicurato:	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il danno
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

In deroga agli artt.1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 3 – Durata della polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2012 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2013, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni dall'effetto. Se il Contraente non paga il premio entro il suddetto termine di 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa da tale termine e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5) Regolazione premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le

variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè **i chilometri complessivamente percorsi dagli Assicurati indicati al successivo Art. 15)** nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, dopodiché le garanzie si intenderanno ridotte nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore).

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 6) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 7) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 8) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9) Altre assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 C.C., il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11) Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 14) Clausola Broker

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, non superiore al 6%.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Art. 15) Enti assicurati

La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore, escluso motocicli, ciclomotori e natanti privati (non intestati al PRA a nome del Contraente), usati per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente, da:

Amministratori, Segretario Generale, Direttori, Assessori, Consiglieri, dirigenti, funzionari, dipendenti del Contraente di ogni ordine e grado, parasubordinati, lavoratori interinali, borsisti, stagisti, lavoratori a progetto, in forza al Contraente stesso e comunque da ogni persona che svolga attività per l'Ente Contraente.

Sono anche compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati, compreso l'eventuale impianto antifurto;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili) qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito.

Art. 16) Massimo risarcimento a Primo Rischio Assoluto

La Società non risarcirà per singolo sinistro e per mezzo di trasporto somma superiore a **€ 15.000,00**.

Art. 17) Copertura automatica

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato le quali faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.

Nei suddetti documenti il Contraente si impegna a registrare:

- Data e luogo della trasferta
- Generalità della persona autorizzata alla trasferta

- Numero delle missioni registrate nel periodo

Art. 18) Colpa grave dell'Assicurato

La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.

Art. 19) Assicurazione per conto di chi spetta

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e pertanto si applica l'art. 1891 C.C.

Art. 20) Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore

L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.

Art. 21) Limiti territoriali

Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, nonché per tutti i Paesi per i quali viene rilasciata la Carta Verde.

Art. 22) Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società eventualmente indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

GARANZIA KASKO

Art. 23) Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto in genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata al precedente Art. 16).

Sono inoltre coperti i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovre o spinta a mano, purchè effettuate al fine di liberare la sede stradale.

Art. 23.1) Danni parziali

La Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio relativo al momento del sinistro, con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio inerenti le parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

Art. 23.2) Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente/Assicurato;
- per danni determinati da vizi di costruzione;
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico;
- per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

GARANZIA RISCHI DIVERSI

Art. 24) Oggetto della garanzia

L'assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato anche a causa di:

- a) incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
- b) furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina – anche di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo – nonché i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
- c) terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;

- d) eventi atmosferici e naturali, grandine compresa, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- e) eventi socio-politici;
- f) atti vandalici.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata al precedente Art. 16) ed opera in I° rischio in assenza di analoga e valida copertura, ovvero in II° rischio rispetto ad eventuali altre coperture per gli stessi rischi.

Art. 24.1) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente;
- verificatisi durante la partecipazione del mezzo di trasporto a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 25) Recupero e traino del mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, la Società rimborserà, purchè documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di € 500,00.

Art. 26) Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Il Contraente/Assicurato potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto.

Art. 27) Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art. 28) Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli Artt. 23) e 24).

Art. 29) Soccorso vittime della strada

L'assicuratore rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

Il trasporto deve essere provato da idoneo "attestato" rilasciato dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente, e le spese sostenute devono essere regolarmente documentate.

Art. 30) Bagagli

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, la Società rimborsa i danni ai bagagli (e loro contenuto) – a bordo del mezzo di trasporto – di proprietà dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 2.000,00 per anno assicurativo.

Sono comunque esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

Art. 31) Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo mezzo in sostituzione.

Art. 32) Reimmatricolazione del mezzo di trasporto

In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile, anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento, la Società rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza della somma di € 250,00 per sinistro.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 30) Denuncia del sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione dei sinistri ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

Art. 31) Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

Art. 32) Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, il quale conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 33) Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 150 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 34) Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna, con cadenza semestrale, a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di

servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CALCOLO DEL PREMIO

SOMMA ASSICURATA a Primo Rischio Assoluto € 15.000,00

N° Km preventivati: **5.000**

Premio lordo per ogni Km: €

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: €